

Shareholding Directive II - engagement policy_ Partecipazioni in società quotate

In attuazione della Direttiva (UE) 2017/828 (“Direttiva SHRD II”) del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifiche alla direttiva 2007/36/CE, il Decreto Legislativo 10 maggio 2019 n. 49 ha introdotto nuove misure volte ad incoraggiare l’impegno a lungo termine degli azionisti di società quotate in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro della UE e ha modificato il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) inserendo la sezione “Trasparenza degli investitori istituzionali dei gestori attivi e dei consulenti in materia di voto” (artt. da 124-quater a 124-novies). Ai sensi dell’art. 124-quinquies del TUF, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi adottano e comunicano al pubblico una politica che descriva le modalità con cui integrano l’impegno in qualità di azionisti nelle loro strategie di investimento. La SIM rientra tra i gestori di attivi in quanto autorizzata a prestare il servizio di gestione di portafoglio di cui all’articolo 1, comma 5, lettera d) del TUF. La politica descrive le modalità con cui i gestori di attivi monitorano le società partecipate su questioni rilevanti, dialogano con le società partecipate, esercitano i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni, collaborano con altri azionisti, comunicano con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate e gestiscono gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al loro impegno, rendicontando inoltre su base annua le modalità di attuazione di tale politica di impegno e comunicando come hanno espresso il voto nelle assemblee generali delle società di cui sono azionisti (salvo casistiche non rilevanti). Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in discorso rilevano gli investimenti in società con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro della UE. È previsto che gli investitori istituzionali e i gestori di attivi possano scegliere di non adempiere ad uno o più di tali obblighi; in tal caso devono però fornire al pubblico una comunicazione chiara e motivata delle ragioni dell’eventuale scelta. A seguito delle valutazioni effettuate, la SIM ha scelto di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 124-quinquies, comma 3, del TUF e pertanto non ha adottato una politica di impegno e gli adempimenti ad essa correlati, tra cui la comunicazione al pubblico su base annua. Tale scelta è principalmente motivata dai seguenti fattori: • pur registrandosi investimenti, per il tramite delle gestioni di portafogli, in emittenti con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato comunitario, alla data dell’informativa le partecipazioni sono di entità estremamente ridotta; • il contratto che disciplina la prestazione del servizio di gestione di portafogli offerto prevede espressamente che il diritto di voto inerente agli strumenti finanziari oggetto di investimento sia esercitato dalla SIM solo nel caso in cui il cliente conferisca alla medesima una specifica procura, con i limiti e le modalità previsti dalla vigente normativa. La SIM comunicherà prontamente al pubblico eventuali variazioni concernenti la Politica di impegno, in considerazione di eventuali futuri sviluppi operativi.